

TAR Toscana, Sezione II, - Sentenza 08/05/2002 n. 949
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Nella gare col criterio dell'offerta più vantaggiosa (in base a valutazioni prevalentemente discrezionali) è illegittima la valutazione delle offerte in forma monocratica; la mera "presa d'atto" da parte della Commissione non surroga l'esame collegiale né integra una motivazione per relationem ma costituisce un recepimento, acritico e pedissequo delle proposte formulate da parte di altro soggetto sfornito di potere di valutazione e decisione. Il principio secondo il quale l'esame dell'offerta di prezzo deve seguire (e non precedere) gli apprezzamenti discrezionali circa l'offerta tecnica, per evitare che i secondi possano essere utilizzati per sovvertire le risultanze automaticamente derivanti dal primo assume rilievo solo se l'offerta prezzo che si paventa possa essere ribaltata dalle successive valutazioni tecnico-discrezionali, risulti migliore di quella della concorrente risultata aggiudicataria.